

Arte e censura

Maledizioni di Antonio Armano, un'indagine ove vengono ricostruiti oltre 40 procedimenti a carico di autori, registi, editori

di FRANCESCO SAVERIO FESTA

Come possono i giudici valutare e decidere cosa è arte e cosa non lo è? E' l'arduo dilemma della censura sotto ogni latitudine e in ogni Paese: cosa ha a che fare l'arte col codice penale? Può un giudice dirimere il nodo della libertà d'espressione evitando forme indebite di censura? Da Boccaccio su sino a Flaubert, Sartre, Lawrence, Moravia, Pasolini e Malaparte, senza tralasciare il "caso Céline" e il Boris Vian che scrive l'oltraggioso Sputerò sulle vostre tombe, la giustizia ha avuto il suo da fare a discettare se era dinanzi a un'opera d'arte o a mera pornografia, a maggior ragione con alle spalle il modello dell'"Index librorum prohibitorum" di santa madre Chiesa, in vigore sin dal concilio di Trento(sec.XVI) e soppresso solo dal Vaticano II. Ed intanto come non tener pure conto degli adepti italiani

della americana "Società per la soppressione del vizio" o il cosiddetto "Servizio spettacoli", retto per un periodo da Andreotti, subissati dalle soffiare dei cosiddetti "professionisti dell'osceno", circoli di clericali benpensanti passati dalla "camicia nera" alla "veste nera" (p.X)? E' il tema di *Maledizioni* di Antonio Armano (Aragno,2013), un'indagine d'archivio ove vengono ricostruiti oltre 40 procedimenti a carico di autori, registi, editori e produttori, questi ultimi coinvolti pure per autori stranieri sovente assenti in giudizio, dato che non solo non compaiono in tribunale, ma "di solito non vengono neanche incriminati" (p.5). E' in due volumi, uno di testi, l'altro, digitalizzato su CD, di materiale giudiziario, soprattutto sentenze e alcune requisitorie, tra cui la nota memoria difensiva di

Norberto Bobbio per Le mur di Sartre.

Il materiale proviene dagli archivi di Stato di Roma, Milano e Torino, dai tribunali, dalla Fondazione Mondadori e dal Fondo Einaudi, nonché dagli stessi legali degli imputati, avvocati sovente famosi come il Carnelutti del "caso Evola", poi Alberto Dall'Ora e Giacomo Delitala. Tra libertà d'arte e d'espressioni e comune sentimento del pudore la magistratura italiana si è ritrovata alle prese con gli art.5289 e 529 del Codice penale degli anni Trenta, ove lo stesso Rocco sosteneva che "la legge penale deve, nel tutelare il pudore, non conculcare le supreme necessità della scienza e le insopprimibili aspirazioni dello spirito umano verso la bellezza dell'arte"(p.XV). Ma per un giudice cos'è il pudore? Rispondeva il giudice Battaglini nel 1931: "è quel

bisogno di mantenere i rapporti sessuali entro un alone di ritegno e di riserbo, quasi di mistero"(p.XI). Ma ancor più di ardua definizione è il concetto di arte. Ci soccorre Norberto Bobbio nella memoria difensiva pro Sartre: "rispondiamo non con una teoria estetica, ma con una nozione comune: si ha l'opera d'arte quando viene raggiunta da vari elementi magari disparatissimi che la compongono, un'unità espressiva formale valida in se stessa, cioè un'unità che trova la sua giustificazione soltanto in se stessa"(pp.12-13). Cosa vuol dire? Nient'altro che è un'unità complessa di "problematicità filosofica, satira sociale, critica dei costumi, scienza psicoanalitica". Può esser questa la chiave di volta? Certo -sosteneva Bobbio- se "quando si chiude il libro, l'impressione del lettore è che gli episodi scabrosi non esistono più".